

(N. 1224)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1980

Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito in legge, con modifiche, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno specifico istituto inteso a consentire interventi di polizia di sicurezza a monte della commissione dei delitti di più grave allarme sociale e, segnatamente, di quelli terroristici.

Trattasi del cosiddetto fermo di pubblica sicurezza che si indirizza cronologicamente a quella fase dell'*iter* criminoso in cui non sussistono ancora gli estremi del tentativo, circostanza che legittimerebbe, invece, i normali provvedimenti di polizia giudiziaria.

L'istituto di cui trattasi ha inequivocabilmente fondamento nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione che, tra l'altro, proprio la testuale menzione dell'« autorità di pubblica sicurezza » lascia preferibilmente interpretare in funzione preventiva.

Nè è da trascurare che l'articolo 5, paragrafo primo, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo enumera, tra le ipotesi giustificative delle limitazioni della libertà personale, quella d'impedire la commissione di un reato.

Tuttavia la ritenuta eccezionalità della predetta misura ha indotto il Parlamento a stabilire il termine di un anno per la durata del-

l'applicazione delle norme del citato articolo 6.

Non si può che concordare con tale responsabile impostazione, ma, approssimandosi ormai la cennata scadenza, deve osservarsi che, purtroppo, la situazione sul fronte della lotta contro il terrorismo, tragicamente segnata dai più recenti luttuosi episodi, non permette di rinunciare, entro così breve tempo, allo strumento di prevenzione in esame.

All'uopo, si rileva che i dati acquisiti ai fini della periodica relazione al Parlamento, prevista in materia dal predetto articolo 6, non hanno evidenziato alcun elemento di abuso, mentre, pur nelle intuibili incertezze della prima attuazione, lo strumento in taluni casi più significativi ha già denotato di essere suscettibile di collocarsi, come incisività, in serie operative coronate, alla fine,

da apprezzabili successi nei confronti delle organizzazioni terroristiche.

Poichè, nella presente fase, è da ritenere che la cessazione dell'operatività del fermo di sicurezza non mancherebbe di provocare ripercussioni deprecabilmente negative nella lotta al terrorismo, il Governo reputa indispensabile il ricorso ad un provvedimento urgente che valga ad eliminare la *vacatio* dell'istituto, prorogandone la durata per un periodo limitato a sessanta giorni. Ciò con la esplicita riserva di riproporre tempestivamente il tema nel contesto di una più articolata iniziativa di legge ordinaria da sottoporre al Parlamento per più circostanziate valutazioni.

\* \* \*

Il decreto-legge viene quindi presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

*Decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 16 dicembre 1980.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata l'11 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

### Articolo 1.

La durata dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, così come modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è prorogata di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

### Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1980.

PERTINI

FORLANI — SARTI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI